

AUTORITA' PORTUALE LIVORNO**ORDINANZA N. 24**

VISTI gli artt. 6 comma 1 lett. A) e 8 comma 3 lett. H) della legge del 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

RITENUTA la necessità di regolamentare il transito dei veicoli eccezionali nelle aree demaniali marittime del Porto di Livorno;

VISTO il Nuovo Codice della Strada (Dlgs. del 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare l'art. 10 che disciplina la circolazione dei veicoli adibiti a trasporti eccezionali, gli artt. 14 e 15 che fissano i poteri ed i compiti degli Enti proprietari delle strade e gli atti vietati, e gli artt. 61 e 62 che fissano la massa e la sagoma limite dei veicoli;

VISTO il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR 16 Dicembre 1992 n.495 e successive modificazioni ed integrazioni) ed in particolare l'art. 11 relativo alle disposizioni di segnalazione visiva, gli artt. 13-14-15-16-17 che disciplinano la domanda di autorizzazione e l'art. 18 relativo agli indennizzi;

VISTA la circolare in data 25.03.97 del Ministero dei Lavori Pubblici che fornisce chiarimenti interpretativi in ordine alle disposizioni sopra citate

PRESO ATTO della riunione svoltasi con i responsabili della Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Polizia di Stato;

VISTO il parere reso dalla Capitaneria di Porto con foglio n. 17375/Sez.Tecn. del 7.06.2001:

ORDINA

Art.1 E' sottoposta ad autorizzazione dell'Autorità Portuale la circolazione all'interno del Porto di Livorno dei veicoli, aventi peso o dimensioni totali eccedenti i valori riportati negli artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada.

Art.2 Le Ditte o Società interessate devono presentare dettagliata domanda in bollo almeno 15gg. prima della data del transito, firmata dal legale rappresentante, indirizzata alla Direzione Sicurezza Ambiente Qualità dell'Autorità Portuale di Livorno – Piazzale del Portuale 4, Porto di Livorno tel. 0586/249630/632 fax 249517 aventi indicati:

- a) Le caratteristiche tecniche comprese le dimensioni di ingombro del/i veicolo/i con cui si intende effettuare il transito riguardanti la configurazione del veicolo e del convoglio con il suo peso sugli assi a pieno carico e a vuoto;
- b) Il Varco Doganale di accesso ed il percorso interessato al transito;
- c) La data o il periodo compreso per il transito di uno o più trasporti eccezionali;
- d) La descrizione del carico compresa la natura del materiale nonché l'eventuale imballaggio;

Deve inoltre essere dichiarato, anche in calce alla domanda di autorizzazione:

- Che i veicoli sono in possesso degli specifici requisiti ed autorizzazioni per il trasporto in conto terzi, di cui alla legge del 6.6.74 n. 298 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 mt., ed opere con franco inferiore a 0,20 mt. rispetto all'intradosso;
- Di aver verificato che non esistono curve a stretto raggio che precludono l'esecuzione del trasporto e pertanto viene garantita l'inscrivibilità in curva;
- Di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con i veicoli, compresi quelli di riserva, indicati nella domanda di autorizzazione e nelle diverse condizioni di carico ammissibili in base alla stessa;

Nel caso di richiesta di autorizzazione periodica deve inoltre essere dichiarata la responsabilità che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le prescrizioni di cui all'art. 16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A, dei limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice.

Alla domanda devono essere allegate:

- una fotocopia della carta di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri. in data non inferiore a tre mesi dalla quale risultino le dimensioni e la massa ammissibile nonché l'abbinabilità della motrice con il rimorchio;
- fotocopia di dichiarazione attestante la copertura assicurativa dei mezzi oggetto della richiesta;
- per i vettori esteri che intendano transitare con veicoli immatricolati all'estero, una fotocopia del documento tecnico relativo al veicolo oggetto della richiesta, rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri, nonché della procura ad essere rappresentati per l'ottenimento dell'autorizzazione;
- una fotocopia della carta di identità del dichiarante con attestazione della conformità all'originale dei documenti presentati in fotocopia;
- La ricevuta del bollettino di c.c.p. attestante l'avvenuto versamento del diritto fisso di cui al successivo art. 5;
- Marca da bollo da £. 20.000 da apporre sull'autorizzazione;

Art.3 Nelle domande di autorizzazione possono essere riportati, con apposita annotazione, fino ad un massimo di n.5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, purché presentino

documentate analoghe caratteristiche, peso complessivo non superiore e prestazioni di traino non inferiori a quelle del veicolo scelto per il trasporto.

Per le autorizzazioni di tipo periodico deve essere previsto un unico veicolo trattore.

Art.4 Le autorizzazioni multiple per un massimo fino a 10 (dieci) transiti, hanno una validità massima di 90 (novanta) giorni, le autorizzazioni singole per 1 (uno) transito eccezionale, hanno una validità massima di 30 (trenta) giorni, le autorizzazioni periodiche (valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo), hanno una validità massima di 180 (centottanta) giorni.

Le autorizzazioni possono essere rinnovate, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a due anni, quando tutti i dati riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed il percorso stradale sono rimasti invariati.

La domanda di rinnovo, in bollo, deve essere corredata della copia della precedente autorizzazione, della dichiarazione attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della stessa, della fotocopia del documento di circolazione o documento sostitutivo, della ricevuta del versamento di cui al successivo art. 6 e marca da bollo da apporre sul rinnovo.

Le autorizzazioni di tipo singolo, multiplo possono essere prorogate, se non ancora scadute, per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso.

La domanda di proroga, in carta semplice, deve essere corredata dell'originale della precedente autorizzazione e da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la necessità della proroga, che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati ancora effettuati e del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Art.5 Per ogni autorizzazione o rinnovo, dovrà essere corrisposto un diritto fisso di £ 50.000 (cinquantamila) da versare sul c.c.p. n. 11949575 intestato all'Autorità Portuale di Livorno, che in nessun caso potrà essere rimborsato.

L'autorità Portuale si riserva la facoltà di esigere un compenso per maggiore usura del suolo, le cui modalità saranno rese note con separato provvedimento.

Art.6 La Ditta è tenuta a provvedere, a proprie spese, alla rimozione e ripristino di strutture che dovessero impedire il transito del veicolo oggetto dell'autorizzazione;

Art. 7 La Ditta è obbligata a risarcire l'Autorità Portuale per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio Stradale su semplice presentazione da parte della stessa del conto spese riparazioni.

Resta inoltre a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé o a terzi o ad animali e cose per effetto dell'autorizzazione rilasciata, rimanendo l'A.P. sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa anche giudiziaria di terzi;

Art.8 Sono esenti dal rilascio di autorizzazioni di cui alla presente ordinanza i mezzi di sollevamento e di trasporto aventi pesi e/o dimensioni eccezionali, in dotazione alle Imprese

portuali per l'espletamento delle loro attività compresi i veicoli o convogli eccezionali limitatamente a spostamenti lungo le banchine, compresi i messi di cui alle Ordinanze n.11/99 e 12/99 di questa Autorità Portuale.

Art.9 La Direzione Sicurezza Ambiente e Qualità ha la facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni rilasciate qualora particolari esigenze tecniche o di sicurezza lo impongano.

Potranno inoltre essere negate le autorizzazioni a quelle Società o Imprese di trasporto a carico delle quali risultino inosservanze della presente Ordinanza.


Art. 10 Ciascuna autorizzazione, al termine del suo uso, dovrà essere restituita alla Direzione Sicurezza Ambiente e Qualità dell'Autorità Portuale di Livorno.

Art. 11 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato i trasgressori verranno puniti ai sensi dell'art. 10 comma da 18 a 26 del Nuovo Codice della strada;

Art. 12 Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni di cui al DLgs 30.04.92 n. 285 e DPR 16.12.92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Art.13 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza

Livorno, 22 agosto 2001


IL PRESIDENTE
(Rag. Nereo Marcucci)